

“NON OMNIS MORIAR”

Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di congiunto

Note a margine dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3767/2018.

Greta Agnifili

1. Il principio di diritto.

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza Sezione VI-3 civile n. 3767 del 2018 (*Pres. A. Amendola Est. M. Rossetti*), ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Milano enunciando il seguente principio di diritto:

“L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.

2. I fatti di causa.

La vicenda vede protagonisti i membri di una famiglia rumena i quali, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del loro congiunto, deceduto a seguito un sinistro stradale, rispettivamente marito, figlio e fratello degli attori, convennero in giudizio dinanzi il Tribunale di Milano i responsabili del fatto illecito e la compagnia di assicurazione.

Dopo il rigetto in prime cure, la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, accolse la domanda di risarcimento proposta

dalla moglie e dai figli della vittima, pur addossando a quest'ultima un concorso di colpa del 50%, e ritenne di dover rapportare il danno non patrimoniale, sofferto da costoro, alla realtà socioeconomica in cui gli stessi vivevano; a tal fine, dopo aver accertato che gli attori risiedevano in Romania, ridusse ulteriormente l'importo del risarcimento nella misura del 30% rispetto a quello che avrebbe liquidato a persone residenti in Italia; riduzione che, secondo quanto esposto in motivazione, trovava la sua *ratio* nella diversa realtà socioeconomica della Romania, più modesta rispetto a quella italiana.

Infine, la Corte territoriale rigettò la domanda risarcitoria proposta dalla madre e dai fratelli della vittima, asserendo che questi ultimi non fossero stati in grado di provare in giudizio "un'effettiva compromissione del rapporto affettivo in essere al momento del fatto".

3. Il vincolo affettivo "a distanza di tempo e di spazio" nel difficile equilibrio tra quantificazione del danno risarcibile e riparto dell'onere della prova.

La questione di cui la Suprema Corte è stata investita, oggetto di ampio dibattito tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, concerne l'individuazione dei criteri di determinazione e di liquidazione del danno da perdita del vincolo affettivo tra prossimi congiunti, con conseguenti implicazioni in merito alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.

Prima di districare le maglie di un così complesso argomento, è indispensabile il richiamo delle norme del Codice Civile recanti la disciplina della quantificazione del danno risarcibile e del riparto dell'onere della prova tra i prossimi congiunti della vittima e l'autore del fatto illecito.

La generale previsione di cui all'art. 1223 c.c. stabilisce che, nella stima di ogni danno di natura non patrimoniale, si deve tenere conto delle "conseguenze" dell'illecito; ebbene, le conseguenze risarcibili dell'illecito consistono nei pregiudizi nei quali la vittima avrebbe evitato di incorrere se l'evento lesivo - nel caso di specie la morte - non si fosse verificato; sarà quindi intuitivamente inappropriata la tesi che sostiene che il risarcimento, quale monetizzazione di tali conseguenze, debba essere commisurato alla realtà socioeconomica del luogo di residenza della vittima. E ciò per due ragioni di ordine logico. La prima, in quanto il

luogo di residenza non è, a tutti gli effetti, considerabile alla stregua di una “conseguenza” del fatto illecito (la residenza è una circostanza che non “consegue” all’evento, tutt’al più preesiste rispetto al suo verificarsi); la seconda, in quanto includere tra dette conseguenze l’utilizzo che la vittima farà del denaro corrisposto a titolo di risarcimento resta elemento del tutto estraneo ed ininfluyente rispetto alla liquidazione del danno.

Venendo alla questione del riparto dell’onere probatorio, la Suprema Corte ha, per un verso, ritenuto che l’esistenza del vincolo affettivo possa presumersi come elemento connaturato alla sussistenza di un rapporto di parentela (nel caso di specie di coniugio, filiazione e fratellanza tra i richiedenti ed il defunto) con la conseguente possibilità di raggiungere la relativa prova attraverso il semplice ricorso alle presunzioni di cui all’art. 2727 c.c. ; per l’altro, ha aggiunto, sotto il profilo processuale, che l’esistenza di un vincolo affettivo non può entrare in discussione quando lo stesso non sia stato espressamente contestato dal convenuto (nel caso di specie dalla compagnia di assicurazione).

La Corte di Cassazione riafferma un concetto, per così dire, ovvio, connaturato al basilare canone di umanità che governa le relazioni parentali secondo il quale la sofferenza per la morte di un congiunto non necessita di accertamento, essendo per sé stessa meritevole di essere considerata come una conseguenza naturale ed automatica della perdita del vincolo di affezione. La sua lesione meriterà, pertanto, di essere risarcita ricorrendo al meccanismo della prova presuntiva e spetterà tutt’al più al convenuto fornire la prova contraria.

In altri termini, evidenziano i giudici di legittimità, non era onere della madre o dei fratelli della vittima dimostrare di aver sofferto per la morte del rispettivo figlio o fratello: piuttosto, era a carico dei convenuti l’onere di dimostrare che, nonostante il vincolo di parentela, la morte della vittima non aveva cagionato alcun pregiudizio di carattere non patrimoniale in capo ai predetti, lasciandoli indifferenti di fronte al lutto subito. Un’indifferenza di difficile dimostrazione, un sentimento innaturale ed ossimorico rispetto alla perdita definitiva di un familiare; un’indifferenza spesso fraintesa e strumentalizzata da chi non vive personalmente quel lutto.

“Vi sono perdite che comunicano all’anima una sublimità, nella quale

essa si astiene dal lamento e cammina in silenzio come sotto alti neri cipressi”, diceva Nietzsche. Ed ecco che risulta ancora più difficile non annaspere nel “*lucido e doloroso nichilismo*” dei tecnicismi, non adatti a quello che Natalino Irti definiva un diritto “*incalcolabile*”. Egli, nell’omonimo saggio, osserva che ogni giurista che si rispetti trae dalle norme giuridiche “*assoluti e grandeggianti valori*”, i quali “*non si appoggiano a fattispecie, che li limitino e circoscrivano a classi tipiche di eventi, ma avvolgono la vita e danno risposta a tutte le domande; [...] ma i valori sono costruiti dagli uomini, che li esprimono e rinvigoriscono con l’energia della volontà, sicché il diritto finisce col presentarsi come terreno di lotta fra umane passioni, al di sopra delle quali non luccicano le stelle né si erge la potenza di un giudice supremo*”¹.

L’arida logica della fattispecie deve dunque necessariamente contemperarsi con la realtà, la concretezza, la vitalità dell’esperienza e di quegli ineliminabili sentimenti umani che la nutrono. Una concezione che esprime un insegnamento universale e senza tempo, come si desume dall’articolata motivazione. Eloquenti, a tal proposito, le parole che vale la pena di trascrivere : “*lo attesta sinanche il mito: quello di Penelope ed Ulisse non sarebbe certo sopravvissuto intatto per ventotto secoli, se non rispondesse ad una costante dell'animo umano la conservazione degli affetti più cari anche a distanza di tempo e di spazio*”.

Il giudice, d’altronde, non è un imprenditore, schiavo del calcolo del rischio d’impresa, arido e matematico. Egli è piuttosto un interprete e “*obbedire alla legge degna di questo nome vuol dire obbedire alla ragione profonda che ciascuno porta in sé, come legge della sua vita e del suo intimo essere*”².

4. *L’irrilevanza della realtà socioeconomica del luogo di residenza del danneggiato.*

Da tali premesse consegue che la considerazione della realtà socioeconomica del paese di residenza del danneggiato non può

¹ Natalino Irti, *Un diritto incalcolabile*, in *Scritti gratulatori per Giorgio de Nova*. Le tesi dell’autore possono vedersi in: *Nichilismo giuridico*, III edizione, Roma-Bari 2005; *Il salvagente della forma*, II edizione, Roma-Bari 2007; *Diritto senza verità*, Roma-Bari 2011.

² F. Lopez de Onate, *La certezza del diritto*, rist. postuma a cura di G. Astuti, Roma 1950, p. 77 ss.

rappresentare, per la Corte di Cassazione, una valida ragione giustificativa della riduzione del risarcimento richiesto.

In proposito la giurisprudenza di legittimità si è trovata più volte ad affrontare la problematica relativa all'incidenza della realtà socioeconomica del Paese di residenza del danneggiato, quale elemento destinato a condizionare l'entità del risarcimento spettante alla vittima di un fatto illecito.

La questione è stata anche di recente affrontata in un altro giudizio, a proposito di un sinistro stradale che aveva provocato la morte dei terzi trasportati in uno dei veicoli coinvolti, per il quale avevano agito in giudizio risarcitorio i congiunti delle vittime residenti in Senegal³. Anche in quell'occasione, in grado d'appello si operò una diminuzione dell'importo del risarcimento spettante ai familiari proprio in ragione del luogo di residenza degli attori. I giudici di secondo grado definirono tale decurtazione necessaria (poiché il Senegal è un Paese in cui il potere d'acquisto dell'Euro risulta superiore rispetto all'Italia) ai fini di impedire che i danneggiati usufruissero di un risarcimento più ingente, per così dire "privilegiato", rispetto a quello che ad essi sarebbe spettato qualora fossero stati residenti nel territorio dello Stato italiano⁴.

La Suprema Corte ha in quel caso sostenuto che il luogo in cui il danneggiato abitualmente vive e presumibilmente impiegherà la somma ricevuta rappresenta *"un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell'illecito, un posterius, come tale ininfluyente sulla misura del risarcimento del danno"*.⁵

Pertanto, i giudici di legittimità hanno mostrato di ripudiare il

³ Cass. Civ., Sez. III, n. 20206 del 2016.

⁴ A sostegno di tale tesi veniva richiamato un precedente della stessa cassazione reso in un caso simile nel quale si era ritenuto che l'adeguamento della somma riconosciuta a titolo di danno morale dovesse essere calibrata sul potere d'acquisto nella zona in cui essa sarebbe stata, presumibilmente, destinata ad essere spesa, in quanto il risarcimento sarebbe destinato a procurare alla vittima una certa entità di soddisfazioni il cui costo varia a seconda dell'area in cui il denaro risulterà impiegato. Giova comunque precisare che in tale caso le argomentazioni utilizzate erano volte ad aumentare l'importo del risarcimento, non a ridurlo (Cass. Civ., n. 1637 del 2000).

⁵ Cfr. Cass. Civ., 18 maggio 2012, n. 7932: tale pronuncia respinge il rilievo operato dai ricorrenti secondo cui il giudice non potrebbe omettere la considerazione della realtà socioeconomica in cui vive il soggetto leso, in quanto l'importo risarcitorio potrebbe rivelarsi insufficiente per chi vive in contesti economici con prezzi medi superiori, ed eccessivo per chi viva invece in contesti economici inferiori, tanto che, in quest'ultimo caso, il risarcimento verrebbe ad assumere non più una funzione riparatoria, bensì meramente sanzionatoria.

criterio della rilevanza del potere d'acquisto riscontrato nel Paese di residenza del danneggiato a fini risarcitori, in quanto legittimante la discriminazione degli stranieri, con ingiustificate difformità nella disciplina applicabile ai fini del ristoro del danno non patrimoniale⁶ Più in generale, essi riconoscono che, in merito al danno non patrimoniale, come tale non quantificabile in termini economici, un risarcimento in denaro costituisce di per sé *“una fictio, non idonea a restituire/compensare, bensì soltanto ad attestare nell’unica modalità giuridicamente possibile il valore della persona perduta”*. Essendo fuori di dubbio che *“il valore di ogni persona è intrinseco alla sua umanità, per cui non può subire alcuna deminutio in base ad elementi che su tale umanità non incidono”*, si assume peraltro che sarebbe contraria al principio di uguaglianza una discriminazione risarcitoria imperniata sul valore della moneta del Paese di residenza di chi abbia patito tale perdita⁷.

La correttezza di tali considerazioni si può osservare non soltanto da un punto di vista logico, ma anche sotto un profilo puramente giuridico. Ragionando sulla struttura dell’illecito aquiliano, si osserverà che quest’ultimo possa essere scomposto in tre elementi, rappresentati dalla condotta illecita, dal danno da essa cagionato e dal nesso causale tra essi intercorrente: elementi rispetto ai quali il luogo di residenza del danneggiato non esercita alcuna influenza. A questo assunto si obietta che il risarcimento del danno si incardina per definizione in un momento successivo all’illecito⁸, con la conseguenza che il diverso potere

⁶ Cfr. Cass. Civ., 13 novembre 2014, n. 24201: i giudici di legittimità osservano come non sussista alcuna ragione logica sulla base della quale ipotizzare che *“un medesimo evento dannoso possa determinare conseguenze diverse a seconda della nazionalità dei soggetti aventi diritto al risarcimento”*, dal momento che *“il risarcimento del danno deve avere come obiettivo fondamentale il ripristino del valore-uomo nella sua insostituibile unicità; [...] ora, anche se la morte rende impossibile tale ripristino, pur tuttavia il risarcimento che ne consegue non può differenziarsi per il fatto che il denaro erogato a tale titolo è destinato ad essere speso in un Paese nel quale il costo della vita è diverso da quello in Italia”*. Si segnalano anche Cass. Civ. 28 agosto 2013, n. 19788, secondo cui *“è abnorme ipotizzare che la diversità delle realtà socioeconomiche possa spiegare effetti sulla intensità delle sofferenze patite dall’essere umano”* e Cass. Civ., 14 giugno 2016, n. 12146, la quale sottolinea che la considerazione della realtà socioeconomica in cui vive il danneggiato (nella specie i congiunti della vittima di lesioni gravissime provocate da sinistro stradale, residenti in Ucraina) ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale sarebbe foriera di *“una irragionevole lesione di un valore della persona umana”*.

⁷ Da Cass. Civ., 7 giugno 2011, n. 12408.

⁸ Cfr. nota di Miotto a Trib. Torino, 15 novembre 2004 in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, 2154, *Risarcimento del danno e potere d'acquisto della moneta*, il quale osserva che *“sia la stima del danno che la liquidazione del risarcimento sono, nella loro interezza, estranee alla fattispecie*

d'acquisto della moneta nel luogo di residenza del danneggiato rileverà non con riferimento agli elementi strutturali dell'illecito, ma piuttosto in merito all'oggetto dell'obbligazione risarcitoria che ne consegue. Si dovrebbe pertanto procedere ad una sorta di "adeguamento" ulteriormente successivo alla conversione in denaro del danno non patrimoniale stimato, sulla base di presunte esigenze di equità⁹.

Concezioni di questo genere non hanno trovato e non trovano spazio né sostegno nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ripetutamente affermato che commisurare l'entità del risarcimento al dato squisitamente economico del potere d'acquisto della moneta può dar luogo ad una discriminazione risarcitoria inaccettabile, in quanto contrastante con il principio di uguaglianza formale e sostanziale espresso dall'art. 3 Cost.

Non valgono a smentire questo orientamento, ormai pacifico, le tesi contrarie che sostengono che il fattore discriminante non va identificato nella nazionalità del danneggiato, bensì esclusivamente nel potere d'acquisto della moneta; sarebbe, semmai, la mancata considerazione dello stesso a ledere il principio di uguaglianza, in quanto produrrebbe un ingiustificato arricchimento in capo ai residenti in Paesi con un costo della vita inferiore a quello italiano.

Ciò che in sede risarcitoria più di ogni altro aspetto rileva è la funzione cui è asservita la somma accordata alla vittima a titolo di risarcimento di un danno non patrimoniale. I sostenitori della necessità di un "adeguamento" della stessa alla condizione socioeconomica del Paese di residenza del danneggiato considerano l'importo corrisposto a titolo di ristoro come un mezzo di scambio preordinato a conseguire altri beni che, come tale, esprime un "potere d'acquisto" più o meno considerevole¹⁰.

dell'illecito. Ed infatti mentre quest'ultima è definita dall'art. 2043 c.c., le regole che disciplinano il risarcimento del danno sono invece dettate dagli artt. 1223 ss. c.c. (in virtù del rinvio disposto dall'art. 2056 c.c.) e dall'art. 2059 c.c."

⁹ Si tratta, ove si intenda procedere in tal senso, di individuare gli indici di adeguamento utili a rispecchiare la diversità di potere d'acquisto esistente tra i vari Paesi. Spesso si è fatto ricorso al coefficiente previsto dal D.M. 12 maggio 2003 in materia di trattamento pensionistico.

¹⁰ Cfr. Trib. Torino, 15 novembre 2004, ad opinione del quale "il denaro non ha un valore intrinseco ed assoluto ma è, a propria volta, espressione di quanto è in grado di procurare: l'utilità ricavata attraverso il risarcimento in denaro non ha dunque una consistenza oggettiva, ma varia in relazione a quanto il denaro permette di conseguire in termini di beni e servizi. Pertanto, per effetto del carattere convenzionale e per equivalente sia del risarcimento, sia dello strumento attraverso il quale si liquida il

Una volta stabilito, per così dire, in astratto l'importo del risarcimento spettante a chi si assume danneggiato, dovrebbe variare, in concreto, la quantità di denaro da corrispondere, in relazione al potere d'acquisto registrato nell'area in cui la somma dovrà essere spesa. In un solco interpretativo diametralmente opposto, è stato tuttavia osservato che la funzione del risarcimento del danno non patrimoniale non è quella di fornire alla vittima del fatto illecito una sorta di "budget" da destinare all'acquisto di beni deputati ad annullare le sofferenze subite, bensì quello di "compensare" la vittima stessa, sebbene attraverso un mezzo sostitutivo (il denaro) per l'"impoverimento" subito sotto il profilo non patrimoniale. La moneta assume quindi la configurazione di mera "unità di misura" di entità - come la sofferenza - rispetto alle quali non è ipotizzabile un valore di scambio. Il risarcimento in denaro rappresenta, d'altro canto, l'unico mezzo giuridicamente a disposizione per tentare di compensare il valore della persona perduta.

Le più recenti indicazioni giurisprudenziali continuano a sottolineare l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento delle vittime¹¹.

In quest'ottica, decidere secondo equità¹² vorrà dire riconoscere ed applicare la parità di trattamento, e questo sarà *"tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra interesse leso (ad esempio, la salute o l'integrità morale) e lo*

risarcimento, il ristoro del danno morale si risolve - in sostanza - nell'attribuzione della possibilità di acquistare da subito o in via potenziale (attraverso il risparmio e l'investimento della somma ricevuta) una certa quantità di beni o servizi". A tale proposito, Miotto, op. cit., afferma che, una volta quantificato il danno non patrimoniale di natura biologica o da uccisione in una determinata espressione monetaria, *"tale espressione monetaria dovrà poi essere liquidata in rapporto al potere d'acquisto che in concreto la moneta nazionale (nel nostro caso l'Euro) possiede nel luogo di residenza del danneggiato, per convertirla in una somma di denaro (e dunque un "mezzo di pagamento") tale da attribuire al medesimo danneggiato, con riferimento al livello dei prezzi del suo Paese di residenza, quello stesso potere d'acquisto che, con riguardo al differente livello dei prezzi del mercato italiano, potrebbe essere procurato da una somma di denaro necessariamente diversa".*

¹¹ A tale proposito, Comandé, *La legge è uguale per tutti: il risarcimento tra "gabbie risarcitorie" e reciprocità*, in *Danno e responsabilità*, 2009, 1135 ss., il quale rileva che *"il giusto rifiuto di trattare lo straniero in modo diverso a motivo della diversa sede di godimento del danno non patrimoniale dovrebbe implicare il rifiuto in via di sistema della diversificazione del risarcimento anche sul piano nazionale, rendendo più urgente la definizione di tavole indicative a valenza almeno nazionale che scongiurino ad un tempo eccessive disparità di trattamento e cambiamenti strumentali di foro"*.

¹² Cfr. Cass. Civ. n. 1493/2012: lettura costituzionalmente orientata ex art. 2 Cost dell'art. 16 delle Preleggi, sulla c.d. "condizione di reciprocità" per cui allo straniero, residente o meno in Italia, è consentito chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona avvenuta in Italia.

strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio reddituale subito dal danneggiato, e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti”¹³.

Sul piano del diritto leso, la rottura del vincolo parentale cagionata dalla perdita del familiare sarà meritevole di analoga tutela sia che il congiunto sia residente all'estero, sia che la realtà socioeconomica in cui vive il danneggiato mostri profili di differenza rispetto a quella vigente nello Stato del foro. Al dolore ed alla compromissione esistenziale provocati dalla morte del congiunto non potrà essere attribuito un valore inferiore sulla scorta di fattori esterni ed infungibili rispetto al bene che con la tutela risarcitoria si vuole tutelare.

Inoltre, la consistenza “monetaria” del risarcimento, nel caso del danno non patrimoniale, prescinde logicamente da qualunque considerazione circa il successivo impiego della somma: il ruolo che la somma corrisposta è deputata ad assolvere è esclusivamente quello di graduare l’entità della perdita non economica subita dal danneggiato, nella maniera più equa possibile. A parità di danno patito, identica dovrà allora essere la somma riconosciuta.

In definitiva, la somma di denaro assume una valenza simbolica, in quanto assurge a strumento di composizione del conflitto tra la vittima ed il danneggiante¹⁴, nell’ambito del quale nessun ruolo potrà rivestire il

¹³ Cass. Civ., 7 giugno 2011, n. 12408.

¹⁴ Cfr. Cricenti, *Persona e risarcimento*, Padova, 2005, secondo cui: “*La responsabilità civile è una questione di rapporti sociali e non di rapporti economici tra le parti interessate, e mentre i rapporti economici sono regolati dal denaro, i rapporti sociali sono regolati da valori simbolici. Le doctrines sulla responsabilità civile, anche fuori dai confini nazionali, sono legate all’idea che il risarcimento costituisca una forma economica di regolazione dell’illecito, ma le forme economiche presuppongono una relazione di tipo a sua volta economico, e presuppongono pure una relazione tra beni. Il problema aquiliano, invece, è un problema di rapporti sociali, prima che economici, in quanto comporta relazioni di interdipendenza tra soggetti coinvolti nell’illecito, e non già di concorrenza tra i medesimi. Conseguentemente, il risarcimento non può costituire una forma economica di regolazione del conflitto generato dall’atto illecito, ma soltanto in una forma simbolica di amministrazione di quel conflitto. Nel caso di danni che si definiscono non patrimoniali ciò è reso ancora più evidente, in quanto l’individuo non viene coinvolto con i suoi beni materiali, e non viene in relazione la violazione del rapporto che il danneggiato ha con la cosa oggetto di lesione [...]. Una quantificazione e monetizzazione della sofferenza, della perdita di affetti, della perdita di salute, ha il significato, innanzitutto, di individuare e fissare una forma simbolica di composizione del conflitto e di regolazione sociale del medesimo. Il riconoscimento di una somma di denaro per la lesione della persona non è dunque necessariamente una mercificazione del corpo umano, ma significa invece riconoscimento simbolico del “valore” attribuito alla persona e riconoscimento sul piano sociale dell’ingiustizia della sua violazione”.*

contesto economico-sociale in cui risiede il soggetto leso.

5. Considerazioni conclusive.

La Suprema Corte, ancora una volta, nello svolgimento del proprio fondamentale ruolo ermeneutico ed in ambiti nei quali non si è ancora addivenuti a soluzioni unanimi e pacifiche, dà attuazione a quel “diritto vivente” che integra, modifica e si discosta, talvolta, tanto dal formalismo legislativo, quanto dagli orientamenti elaborati da una giurisprudenza obsoleta e non più al passo con le mutevoli esigenze della “coscienza sociale” di una determinata collettività.

Non a caso, l’estensore dell’ordinanza in commento avvalora le proprie argomentazioni con riferimenti alla storia, alla letteratura, addirittura al mito. È possibile leggere, nel testo della pronuncia, un omaggio alla corrispondenza epistolare tra il filosofo medievale Abelardo e la sua amata Eloisa, che ispirò Dante e Shakespeare, alle lettere dei condannati a morte della Resistenza, al mito omerico di Penelope e Ulisse. Alcuni frutto di una dolorosa realtà, altri di un estro poetico, ma tutti egualmente rappresentativi della inestimabilità del vincolo affettivo, la cui intensità è sovente inversamente proporzionale alla lontananza geografica. *“Nulla è tanto dolce quanto la propria patria e famiglia per quanto uno abbia in terre strane e lontane la magione più opulenta”*: queste le parole di Ulisse, ancora legato alla propria patria ed agli affetti che essa ospita, nonostante sette anni *“di eterna primavera, di distese di fiori profumati e di eterna giovinezza”* trascorsi sull’isola di Ogigia con la ninfa Calipso che gli offre immortalità ed eterno amore, ma ad un prezzo troppo alto: l’oblio, la rinuncia alla sua missione, ossia il ritorno ad Itaca.

Ulisse, l’eroe di Omero, un eroe umano, che salpa *“per l’alto mare aperto”* di dantesca memoria, non più per nutrire il suo insaziabile bisogno di conoscenza, ma per fare ritorno al focolare domestico, lo stesso che Ettore, nell’Iliade, protegge sacrificando la propria vita. Ulisse, un vagabondo, un instancabile esploratore del mondo, aveva qualcuno da cui tornare, qualcuno che lo ha atteso per due decenni proprio in forza del legame affettivo. Nel caso esaminato, la vittima dell’incidente letale è

stata privata di questa possibilità e così la famiglia alla quale apparteneva.

Mors omnia solvit.

Giuridicamente, questo è indubbio: la morte pone fine ad ogni tipologia di controversia, rompe qualunque vincolo contrattuale, nel diritto romano rappresentava l'unica causa di scioglimento del matrimonio. L'automatismo, però, non fa parte dell'uomo. Il distacco geografico spesso non è frutto di una volontà di abbandono ma di molteplici, diverse, personali necessità. Il vero distacco, poi, quello dalla vita materiale, il più delle volte non affievolisce, ma piuttosto rinvigorisce i legami affettivi che, di per sé, restano l'unico, invisibile ma indissolubile filo conduttore tra le vittime ed i superstiti.